



DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 58

Nuove prove in appello

Il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. E' fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1993 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 gennaio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	II — Il processo
Capo	III — Le impugnazioni
Sezione	II — Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-58-nuove-prove-in-appello/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it